

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Ridotto dal 2,50% al 2% il tasso di interesse legale

Dal 01/01/2025 il tasso di interesse legale passa dal 2,50% al 2%.



Di cosa parliamo

- In base all'art. 1284 comma 1 del Codice Civile: "il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana **non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente** a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del **rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato** di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del **tasso di inflazione** registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".



Novità

- Con il **Decreto 10/12/2024**, pubblicato sulla G.U. 16/12/2024, n. 294, il MEF ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al **2 per cento** in ragione d'anno, **con decorrenza dal 1° gennaio 2025**".



Ricorda

- La variazione del tasso di interesse legale ha effetto sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Il decremento del tasso di interesse legale si traduce dall'01/01/2025 in un decremento del costo del ravvedimento.



Attenzione

- Per la regolarizzazione nel 2025 di violazioni commesse negli anni precedenti, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità.



Ricorda

- La variazione del tasso di interesse legale ha effetto altresì sulla regolazione dei **rapporti tra debitore – creditore** e sulla **determinazione dell'usufrutto vitalizio**.
- In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra i quali ad esempio:

- ✓ danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
 - ✓ interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
 - ✓ interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
 - ✓ anticipazione all'affittuario (art. 1652);
 - ✓ interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714);
 - ✓ spese e compenso del mandatario (art. 1720);
 - ✓ interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
 - ✓ interessi, conto corrente (art. 1825).
- La modifica del tasso degli interessi legali opera anche in materia di **locazioni immobiliari**, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.



Attenzione

- Per i crediti riferiti a **operazioni di natura commerciale** che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi “automatici” non sono determinati con riferimento alla misura dell’interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti alimentari deteriorabili).



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.